



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 529 DEL 06/05/2026

**OGGETTO: LUNGOMARE GIUSEPPE CANEPA
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
PARCO URBANO LINEARE DI LUNGOMARE CANEPA - FASE 4 -
PROROGA ORM - 68 - 2025**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso

che con istanza PG/2026/14496 del 14/01/2026 la società Tecnotatti srl ha chiesto la proroga dell'Ordinanza Dirigenziale ORM-68-2025 del 29/01/2025, relativa alla temporanea modifica della viabilità nella via in oggetto strada ricompresa nel territorio del Municipio II – Centro Ovest, al fine di proseguire lo svolgimento dei lavori nell'ambito dell'intervento: "Lungomare Canepa: nuovo parco urbano lineare - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena";

Preso atto che

- la Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione ha presentato istanza PG/2023/481819 in data 16.10.2023, con la quale ha richiesto l'emissione dei provvedimenti di modifica della viabilità in Lungomare Canepa, strada ricompresa nel territorio del Municipio II – Centro Ovest, al fine di procedere allo svolgimento dei lavori nell'ambito dell'intervento: "Lungomare Canepa: nuovo parco urbano lineare - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena";
- della Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-80, esecutiva in data 27.07.2023, con la quale si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore di CMCI



Consorzio Stabile, il quale ha indicato quali consorziate esecutrici le imprese CEMIP SRL e TECNOTATTI SRL;

- del Verbale di Consegna Definitiva dei lavori PG/2024/560 del 13.03.2024 all'appaltatore CMCI Consorzio Stabile, il quale ha indicato quali consorziate esecutrici le imprese CEMIP SRL e TECNOTATTI SRL;
- della nota PG/2023/588246 da parte dell'Impresa esecutrice Tecnotatti Srl del 07.12.2023, con la quale si dichiara che la larghezza minima delle corsie di marcia di Lungomare Canepa non sarà mai inferiore a 3,00 metri;

Esaminata

- l'istanza PG/2026/226264 del 04/05/2026 con la quale l'Impresa Tecnotatti richiede la proroga dell'ordinanza 68/2026

Tenuto conto

- che le lavorazioni in oggetto continueranno a comportare sebbene in differenti fasi l'occupazione di parte del sedime stradale nel tratto compreso tra Via Fiamme Gialle e la strada Guido Rossa, con conseguente mantenimento della rimodulazione delle corsie;

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 50 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto

il piano di segnalamento temporaneo specifico presentato dall'Impresa Esecutrice in data 14.01.2026;



Visti inoltre

- le valutazioni di Polizia Stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 09.04.2024;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, le **prescrizioni** contenute nell’Ordinanza Dirigenziale **ORM-68-2025** del 29/01/2025, di seguito meglio riportate, sono **nuovamente reintrodotte** fino al giorno **31.05.2026 e, comunque, fino a cessate esigenze**.

Lungomare Giuseppe Canepa:

- limite massimo di velocità di 50 km/h;
- per i conducenti dei veicoli provenienti da via Pacinotti, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e conferma dell’obbligo di svolta a destra, all’intersezione con Lungomare Canepa;
- divieto di transito pedonale e veicolare sul marciapiede e sulla pista ciclabile lato mare nel tratto compreso tra via Fiamme Gialle e rotatoria Fiumara;

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al possesso dei necessari titoli autorizzativi relativi all’occupazione delle aree nonché all’esecuzione delle opere.

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.



All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

L'impresa esecutrice resta responsabile del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



FASE 4.8 - Richiesta rinnovo ordinanza su via Lungomare Canepa, via San Pier D'Arena e via Fiamme Gialle

